Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2026/2503

13.11.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2503 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2026

che modifica gli allegati XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Giappone negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di pollame e di prodotti a base di carne ottenuti da pollame

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ([1]), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2016/429 dispone che l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori debba essere consentito solo se i paesi terzi o i territori interessati sono elencati conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ([2]) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi, territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.

(3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ([3]) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Detti elenchi e alcune norme generali riguardanti i medesimi elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione.

(4) Più in particolare, gli allegati XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione rispettivamente di partite di carni fresche di pollame e selvaggina da penna e di prodotti a base di carne ottenuti da ungulati, pollame e selvaggina da penna.

(5) Il Giappone è elencato nell'allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 in quanto paese terzo da cui è autorizzato, da tutto il territorio, l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di pollame. Tuttavia, in seguito alla conferma di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), l'ingresso di tali partite dal Giappone è attualmente sospeso, con un termine finale fissato al 5 novembre 2020, come indicato nella colonna 6 della tabella di cui alla parte 1, sezione B, di tale allegato. La tabella di cui all'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 prevede inoltre che le partite di prodotti a base di carne ottenuti da pollame provenienti dal Giappone possano entrare nell'Unione solo se tali prodotti sono stati sottoposti al trattamento specifico di riduzione dei rischi «D» conformemente all'allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692.

([1]) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

([2]) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj).

(6) Il 6 luglio 2026 il Giappone ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione all'HPAI nel pollame e in merito alle misure da esso adottate per impedire l'ulteriore diffusione di tale malattia. In particolare, a seguito della comparsa dei focolai di HPAI, il Giappone ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e ha anche portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati nel suo territorio.

(7) Dopo aver valutato le informazioni presentate dal Giappone, la Commissione ha concluso che tale paese ha fornito adeguate garanzie del fatto che la situazione della sanità animale in relazione all'HPAI non costituisca più una minaccia per la sanità pubblica o per quella animale nell'Unione, e che può di conseguenza essere nuovamente autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di pollame dal Giappone mediante l'aggiunta di un termine iniziale nella colonna 7 della tabella di cui all'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. L'ingresso nell'Unione dal Giappone di partite di prodotti a base di carne ottenuti da pollame dovrebbe inoltre essere soggetto all'assegnazione di un trattamento generico «A», e tale obbligo dovrebbe essere stabilito nella colonna 10 della tabella di cui all'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1) nell'allegato XIV, parte 1, sezione B, la voce relativa al Giappone è sostituita dalla seguente:

«**JP** Giappone	JP-0	POU	P1		5.11.2020	3.12.2026»;

2) nell'allegato XV, parte 1, sezione A, la voce relativa al Giappone è sostituita dalla seguente:

«**JP** Giappone	JP-0	A	Non autorizzato	B	A	B	Non autorizzato	Non autorizzato	A	Non autorizzato	Non autorizzato	**MPNT** (**) **MPST».**	